

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 26

venerdì, 24 luglio 2009

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 17 luglio 2009, n. 37

Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a. pag. 3

LEGGI REGIONALI 17 luglio 2009, n. 38

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio, testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti). "5

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti). "12

LEGGI REGIONALI 17 luglio 2009, n. 39

Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di

monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA. " 49

SEZIONE III

REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI REGIONALI

REGOLAMENTO INTERNO 14 luglio 2009, n. 10

Modifiche al regolamento interno 30 marzo 1973, n. 1 (Regolamento interno del Consiglio regionale della Toscana). "55

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2009, n. 36/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (Pubblicato sul B.U. n. 25 del 17.7.2009 Parte I). "57

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2009, n. 37

Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO****Capo I**

Trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.

Art. 1 - Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.

Art. 2 - Aumento di capitale sociale di Fidi Toscana s.p.a.

Capo II

Disposizioni finali

Art. 3 - Norma finanziaria

Art. 4 - Abrogazione differita

Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e z) dello Statuto;

Visto il verbale della parte straordinaria dell'assemblea della società Fidi Toscana s.p.a. del 22 maggio 2009, redatto con atto notarile;

Considerato quanto segue:

1. Dal verbale dell'assemblea della società Fidi Toscana s.p.a. del 22 maggio 2009, a cui sono presenti un numero di soci che rappresentano più di due terzi del capitale sociale, risulta che è stato approvato, all'unanimità dei presenti, il nuovo statuto sociale per la trasformazione della società in banca ed è stato deliberato l'aumento di capitale sociale da 87.230.000,00 euro a 117.253.500,00 euro;

2. È interesse della Regione Toscana sostenere tale trasformazione in quanto la partecipazione in Fidi Toscana s.p.a. riveste valore strategico per lo sviluppo socio-economico del territorio della Regione Toscana ed in particolare all'interno del sistema delle garanzie, tenuto conto che il tessuto economico e produttivo toscano è costituito in gran parte da imprese di piccole dimensioni;

3. Il sostegno alla trasformazione di Fidi Toscana s.p.a. in banca è diretto a potenziarne l'attività di erogazione del credito di firma ed il ruolo di supporto allo sviluppo del territorio regionale;

4. Per l'aumento di capitale sociale di Fidi Toscana s.p.a., si autorizza l'utilizzo del fondo indisponibile già istituito presso Fidi Toscana per l'assunzione di partecipazioni in imprese agricole, agroalimentari o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in quanto il fondo stesso ha esaurito le sue finalità e le partecipazioni in tal modo acquisite, risultando disponibili, possono essere valorizzate attraverso il rafforzamento della partecipazione regionale in Fidi Toscana;

5. In base all'evoluzione della normativa statale e regionale in materia di partecipazioni pubbliche è necessario prevedere l'abrogazione delle leggi regionali che attualmente risultano superate;

6. È necessario prevedere l'efficacia differita dell'abrogazione delle suddette leggi al momento del perfezionamento del procedimento di iscrizione di Fidi Toscana s.p.a. all'albo delle banche di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), allo scopo di evitare un vuoto normativo in materia;

Si approva la presente legge

Capo I

Trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.

Art. 1

Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.

1. La Regione Toscana sostiene la trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a. e autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti a ciò necessari, ivi compresi quelli relativi alla produzione della perizia giurata di cui all'articolo 2.

2. Agli adeguamenti di natura tecnica dello statuto, eventualmente richiesti dalla Banca d'Italia, provvede la Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto.

Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

Art. 2

Aumento di capitale sociale di Fidi Toscana s.p.a.

1. La Regione Toscana sostiene il rafforzamento patrimoniale di Fidi Toscana s.p.a. allo scopo di supportare il migliore sviluppo delle sue attività in favore del sistema economico regionale per effetto della sua trasformazione in banca.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere aumenti a titolo oneroso di capitale sociale di Fidi Toscana s.p.a., mediante conferimento delle partecipazioni ed obbligazioni assunte dalla stessa società in nome e per conto della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Agricola s.p.a.), nel testo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 24. Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Agricola s.p.a.).

3. Il valore del conferimento di cui al comma 2, e del conseguente incremento della partecipazione azionaria regionale, è determinato sulla base di specifica perizia giurata di un esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile.

Capo II

Disposizioni finali

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'articolo 2, comma 3, stimati in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse stanziati nell'unità previsionale di base (UBP) 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2009.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2009 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2009

in diminuzione, UPB 732 "Oneri del credito - Spese correnti", per euro 100.000,00

in aumento, UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 100.000,00.

Art. 4

Abrogazione differita

1. A decorrere dalla data di iscrizione di Fidi Toscana s.p.a. all'albo delle banche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana S.p.A.);

b) legge regionale 7 febbraio 1983, n. 9 (Modifiche alla L.R. n. 32/1974 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);

c) legge regionale 26 novembre 1984, n. 69 (L.R. 5 giugno 1974, n. 32 "Istituzione Società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A. per favorire l'accesso al credito e agevolare la consulenza tecnica alle minori imprese della Regione. Modifiche ed integrazioni");

d) legge regionale 21 aprile 1986, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 32/1974 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);

e) legge regionale 26 giugno 1992, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 32/1974 e successive modifiche ed integrazioni costitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);

f) legge regionale 5 giugno 1997, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32, istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);

g) articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000-2002);

h) legge regionale 24 aprile 2002, n. 14 (Legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 "Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A." e legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 "Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole". Modifiche), ad eccezione dell'articolo 3;

i) articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004);

j) articolo 26 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005);

k) articolo 19 e articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007).

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale

della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 17 luglio 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.07.09.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 12

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 20 maggio 2009, n. 348

Proponente:

Assessore Giuseppe Bertolucci

Assegnata alle 1^a e 3^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 10 luglio 2009

Approvata in data 14 luglio 2009

Divenuta legge regionale 23/2009 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 17 luglio 2009, n. 38

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 28/2005
- Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 28/2005
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 43 della l.r. 28/2005
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 50 della l.r. 28/2005
- Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 51 della l.r. 28/2005
- Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 52 della l.r. 28/2005
- Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 53 della l.r. 28/2005
- Art. 8 - Inserimento dell'articolo 53 bis nella l.r. 28/2005
- Art. 9 - Inserimento dell'articolo 53 ter nella l.r. 28/2005
- Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 28/2005
- Art. 11 - Inserimento dell'articolo 54 bis nella l.r. 28/2005
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 55 della l.r. 28/2005

- Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 28/2005
- Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 59 della l.r. 28/2005
- Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 28/2005
- Art. 16 - Modifiche dell'articolo 61 della l.r. 28/2005
- Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 79 della l.r. 28/2005
- Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 28/2005
- Art. 19 - Inserimento dell'articolo 84 bis nella l.r. 28/2005
- Art. 20 - Inserimento dell'articolo 84 ter nella l.r. 28/2005
- Art. 21 - Inserimento dell'articolo 84 quater nella l.r. 28/2005
- Art. 22 - Modifiche all'articolo 87 della l.r. 28/2005
- Art. 23 - Modifiche all'articolo 105 della l.r. 28/2005
- Art. 24 - Abrogazione

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Considerato quanto segue:

1. Alla luce dei rilievi sollevati dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione n.4365/2004 in materia di distribuzione di carburanti per incompatibilità delle disposizioni statali e regionali ai principi comunitari e di quanto previsto dall'articolo 83 bis, commi da 17 a 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è reso necessario provvedere alla modifica della disciplina regionale di settore contenuta nel capo VII e nelle disposizioni ad esso collegate della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio, in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

2. La razionalizzazione, l'ammmodernamento e la riqualificazione del sistema distributivo dei carburanti continua ad essere un obiettivo della politica regionale del settore. Si conferma pertanto l'effettuazione da parte dei comuni delle verifiche di compatibilità degli impianti esistenti e si confermano le ipotesi di incompatibilità assoluta e relativa;

3. Il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti "ecocompatibili" costituiscono una priorità per la politica regionale del settore. Per questa ragione si prevede che i nuovi

